

CCXVII SEDUTA

(ANTIMERIDIANA)

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 1977

Presidenza del Vicepresidente SERRA

i n d i

del Presidente RAGGIO

I N D I C E

Proposte di legge: Contributi ai Comuni ed ai Centri di promozione sportiva per diffondere e favorire la pratica dello sport" (5); "Norme per la concessione di contributi per facilitare la pratica dello sport e la partecipazione popolare delle attività sportive" (50); e disegno di legge: "Provvedimenti a favore dello sport in Sardegna" (164). (Continuazione della discussione e approvazione del testo unificato):

MURRU	7274
LIPPI	7277
(Votazione segreta)	7296
(Risultato della votazione)	7296

Sostituzione del rappresentante della Regione nel Comitato dei rappresentanti delle Regioni meridionali:

PRESIDENTE	7297
(Risultato della votazione)	7297

La seduta è aperta alle ore 10 e 40.

SPINA, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 15 giugno 1977, che è approvato.

Continuazione della discussione e approvazione del testo

unificato delle proposte di legge: "Contributi ai Comuni ed ai Centri di promozione sportiva per diffondere e favorire la pratica dello sport" (5); "Norme per la concessione di contributi per facilitare la pratica dello sport e la partecipazione popolare alle attività sportive" (50); e del disegno di legge: "Provvedimenti a favore dello sport in Sardegna" (164).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del testo unificato delle proposte di legge: "Contributi ai Comuni ed ai Centri di promozione sportiva per diffondere e favorire la pratica dello sport", di iniziativa dei consiglieri Usai, Cardia, Granese e Muledda; "Norme per la concessione di contributi per facilitare la pratica dello sport e la partecipazione popolare alle attività sportive", di iniziativa dei consiglieri Spano e Marraccini; e del disegno di legge: "Provvedimenti a favore dello sport in Sardegna"; relatore l'onorevole Mura.

Si dia lettura dell'articolo 9.

SPINA, Segretario:

Art. 9

Presso ciascun Comune è istituita una Commissione comunale per lo sport, eletta dal

Consiglio comunale e così composta:

- 1) dal Sindaco, che la presiede;
- 2) dall'Assessore comunale competente in materia di sport;
- 3) da un rappresentante della maggioranza e uno della minoranza;
- 4) da tre rappresentanti scelti dal Consiglio comunale, su un elenco di dieci persone designate dalle società sportive operanti nel Comune, con voto limitato a due.

Detta rappresentanza è obbligatoria per i Comuni con una popolazione superiore ai 5.000 abitanti, mentre è facoltativa per i Comuni con popolazione inferiore.

Per i Comuni con popolazione superiore ai 25.000 abitanti, la Commissione è composta, oltre che dal Sindaco e dall'Assessore competente per lo sport da quattro rappresentanti della maggioranza e da due della minoranza, da cinque rappresentanti delle Società sportive scelti dal Consiglio comunale su un elenco di quindici con voto limitato a tre, da un rappresentante del CONI e da tre rappresentanti degli enti di promozione dello sport maggiormente rappresentativi nell'ambito comunale. Alla Commissione di cui ai precedenti commi partecipa di diritto l'Ufficiale sanitario.

La Commissione deve essere sentita per: la formulazione dei programmi comunali, la gestione degli impianti, la spendita dei fondi destinati all'attività motoria e sportiva.

PRESIDENTE. All'articolo 9 sono stati presentati quattro emendamenti. Se ne dia lettura.

SPINA, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Murru - Anedda:

“Art. 9 — “Nel primo comma sostituire: la parola “eletta” con la parola “nominata” ”. (7)

Emendamento sostitutivo parziale Murru - Anedda:

“Art. 9 — “Nel primo comma sostituire il

punto 3 con il seguente “i rappresentanti di tutti i gruppi politici rappresentati nel Consiglio comunale” ”. (8)

Emendamento aggiuntivo Murru - Anedda:

“Art. 9 — “Nel primo comma dopo il punto 4 aggiungere il seguente punto 5) “dai rappresentanti degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI con delibera del Consiglio Nazionale n. 27 del 24 giugno 1976 e designati dagli enti stessi” ”. (9)

Emendamento sostitutivo parziale Murru - Anedda - Offeddu:

“Art. 9 — Nel 3° capoverso, dalla 4^ riga, dopo la parola “sport” e fino alla parola “comunale” della 10^ riga sostituire con “dai rappresentanti di tutti i gruppi politici che lo richiedano, rappresentati nel Consiglio comunale, dai presidenti o rappresentanti delle società sportive più rappresentative escluse le società professionistiche o semi-professionistiche, dai rappresentanti degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI con delibera del Consiglio Nazionale n. 27 del 24 giugno 1976” ”. (25)

PRESIDENTE. Gli emendamenti possono essere illustrati. Ha facoltà di parlare l'onorevole Murru.

MURRU (M.S.I.-Destra Nazionale). L'emendamento numero 7, il primo degli emendamenti all'articolo 9 che noi abbiamo presentato, vuole, nell'interesse del miglior coordinamento e per la migliore stesura della legge, richiamare l'attenzione su un fatto formale, ma che potrebbe avere anche importanza in quanto potrebbero essere sollevate eccezioni da parte di società sportive od organismi interessati all'applicazione della legge di cui discutiamo. Abbiamo chiesto di sostituire la parola “eletta” in queste Commissioni con la parola “nominata”. E' noto che in tutti gli organismi le commissioni non vengono elette, ma nominate dall'organo proponente, che ne è anche l'organo responsabile, e questo

perché fa parte anche di una discreta gamma di interpretazioni di carattere giurisprudenziale. Vi è un rapporto di fiducia tra l'organo che delibera queste commissioni e le attività che esse svolgono; in questo senso, si può fare riscontro addirittura alle nomine delle commissioni per gli esami di qualsiasi grado, nelle scuole, nelle università, scuole medie.

Anche le commissioni parlamentari, addirittura regionali, vengono nominate su designazione dei Gruppi; non è che ci sia un'elezione specifica per questi commissari. Diversa è la costituzione di vari comitati, che implicano nello statuto e fanno un richiamo specifico nei loro rispettivi statuti all'elezione per motivi del tutto particolari. Ma questo tipo di commissioni è preferibile che siano nominate, proprio per quel rapporto fiduciario di cui ho parlato poc'anzi.

L'illustrazione di questo emendamento mi pare più che sufficiente e non desidero attardarmi oltre.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore alla pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

GIAGU DE MARTINI (D.C.), Assessore alla pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. Si tratta di votare, quindi è un'elezione e non una nomina. La Giunta non accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 7. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Murru per illustrare gli altri emendamenti.

MURRU (M.S.I.-Destra Nazionale). Abbiamo inteso ampliare la rappresentanza in queste commissioni, che devono decidere su situazioni di una certa importanza (programma e piani che devono essere poi riportati in sedi opportune e quindi anche nel Comitato tecnico e negli or-

gani appositi a cui fa riferimento questa legge della Regione). In queste Commissioni vengono rappresentati tutti i gruppi politici, onorevole Giagu De Martini, ma non tutti i Gruppi politici il più delle volte hanno un interesse particolare, ecco, per quanto attiene l'attività sportiva che viene svolta nel loro comune. Vi sono dei Gruppi politici che, non avendo attinenza con gruppi di società, con l'attività sportiva fine a se stessa, possono anche disinteressarsi di questo problema. Allora nella Commissione possono essere inseriti gruppi politici che non hanno interesse, a danno di altri gruppi politici (vedi per esempio rappresentanti nelle minoranze che non hanno fortuna, ecco, che non hanno la fortuna di rientrarci per via di quella tipica elezione che si vuole applicare per i rappresentanti in queste commissioni), che invece hanno particolare interesse perché sono magari più portati all'attività sportiva; perché hanno addirittura determinate organizzazioni sportive da tutelare, hanno, ecco, maggiore interesse perché l'attività sportiva in quel comune si sviluppi secondo i sani principi dello sport e non come accade, il più delle volte, per fini un pochino diversi che si conciliano più con interessi politici a danno dello sport che con l'interesse dello sport per lo sport.

Ecco, in questo senso noi abbiamo voluto presentare quest'emendamento numero 8, ritenendo di far cosa utile ai Gruppi interessati, ai Gruppi politici interessati, all'attività sportiva, all'organizzazione sportiva del comune; ma abbiamo ritenuto di far cosa utile soprattutto a quel principio a cui ci si ispira costantemente, che è il principio della partecipazione in virtù della competenza e soprattutto in virtù di questo nuovo tipo di democrazia che si sta instaurando. In questo senso è lo spirito del nostro emendamento.

L'altro emendamento, ovvero il numero 9, si riferisce sempre ai rappresentanti scelti dal Consiglio comunale su un elenco di dieci persone designate dalle società sportive operanti nel comune con voto limitato a due. Non sono rappresentati in tutti i comuni, i centri (poi, più avanti, onorevole Giagu De Martini, a proposito dei centri, le preciserò che è una denominazione

che è stata modificata proprio l'anno scorso; ma ne parleremo più avanti); non si definiscono più centri, ma enti, e questo io vorrei che lo tenesse presente, perché potrebbero sorgere determinate osservazioni, determinate eccezioni da parte di organismi interessati, in bene o in male. Io dico, in questo caso, più in male che in bene, perché sono sempre appigli di carattere giuridico cui determinate organizzazioni potrebbero attaccarsi. Allora io ho ritenuto di presentare quest'emendamento perché questi enti di propaganda, questi enti di promozione sportiva vengano rappresentati con pieno diritto in questa commissione, perché sono degli organismi che discendono dal CONI, sono degli organismi che svolgono un'attività a carattere puramente promozionale, dilettantistica; chi quindi meglio di loro, sotto il profilo del puro sport, potrebbe prospettare i problemi relativi all'attività sportiva che si svolge nel Comune, soprattutto relativa al complesso dell'attività che nel mondo dello sport si svolge?

L'emendamento numero 25, che è sostitutivo parziale del terzo capoverso dell'articolo 9, tende a definire esattamente la rappresentanza nei comuni con popolazione superiore a 25 mila abitanti. E qui il discorso è più impegnativo, qui il concorso delle parti interessate è più responsabile, qui la responsabilità di determinati organismi politici e tecnici si fa più pressante, perché è sollecitata in modo più evidente da numerosi organismi sportivi e non sportivi (vedi organismi di carattere politico, vedi organismi anche di carattere economico, vedi anche organismi di carattere sociale), tutta una vasta gamma di organismi che sono interessati a questo problema. Parliamo di comuni con oltre 25 mila abitanti, quindi comprendiamo anche il grosso Comune di Cagliari, che annovera 250 mila abitanti, oggi. Allora il discorso non può essere nella legge limitativo: non dico però che debba essere estensivo sino al punto di includere organismi in modo pletorico, come è avvenuto in altre leggi di altre Regioni.

Mi sono portato una ricca collezione di leggi alle quali poi vorrei che l'Assessore prestasse un attimo di attenzione: ho portato delle leggi addirittura varate dalla Regione Toscana,

per vedere un po'. Ecco, lì si parla addirittura di rappresentanti di determinati organismi che con lo sport non hanno nulla a che fare, proprio veramente pletorici; organismi, comitati tecnici di 56, 57, 59 persone. Ecco, però, da qui ad avere un organismo rappresentativo con una limitazione come quella che si vuole inserire qui per i comuni con oltre 25 mila abitanti, mi pare che il divario sia notevole. Allora noi abbiamo presentato l'emendamento perché si sostituisca la dizione: "da quattro rappresentanti della maggioranza e da due della minoranza, da cinque rappresentanti delle società sportive scelti dal Consiglio comunale su un elenco di quindici con voto limitato a tre, da un rappresentante del CONI (e questo va bene) e da tre rappresentanti degli enti di promozione dello sport maggiormente rappresentativi nell'ambito comunale", con la dizione: "dai rappresentanti di tutti i gruppi politici che lo richiedano", per cominciare.

Ho voluto prevedere con quest'emendamento una particolare richiesta, perché, come ho detto prima, non tutti sono interessati ai problemi dello sport, e allora potrebbe esserci qualche gruppo politico, faccio per dire (è capitato in un comune, l'ho letto in una rivista specializzata dello sport), i radicali, che non ha nessun interesse a rientrare in una determinata commissione; han detto, i radicali: "Noi non abbiamo interesse per lo sport e non vogliamo farne parte". Allora i gruppi politici che sono rappresentati nel comune, a richiesta devono essere rappresentati.

Poi abbiamo chiesto, con l'emendamento, la rappresentanza dei presidenti, addirittura, di quei fiduciari provinciali o presidenti provinciali, o presidenti comunali degli enti di promozione sportiva, di quelle società sportive più rappresentative delle federazioni. Perché? Se è vero che i grossi comuni, soprattutto i capoluoghi di provincia o di Regione, sono le località dove risiedono le grandi organizzazioni sportive, quindi le federazioni, è altrettanto vero che là risiede il centro animatore e propulsore dell'attività sportiva, che dovrebbe essere l'attività trainante di tutta l'attività nella provincia e quindi nella Regione. Non dico di inserirci tutti i rappresen-

tanti delle federazioni sportive, che in questo caso dovrebbero essere circa ventinove, dalle federazioni di maggior rilievo sino alle ultime, come per esempio quella dello sci acquatico (anch'essa è una federazione sportiva) o quella del rugby, che sta sviluppandosi; evidentemente non può essere così.

Ma io dico, almeno cinque rappresentanti di queste grosse federazioni sportive, mi consente: è un richiamo, un'attenzione che io cerco di dedicare ispirandomi un pochino a quei criteri informativi della legge stessa che deve tendere soltanto ed esclusivamente a sviluppare lo sport in senso sociale, benissimo, ma per finalità puramente sportive. E vogliamo escludere almeno cinque rappresentanti delle grosse federazioni sportive? Io non credo, ecco, perché si fa un torto allo sport, in questo caso! Allora, ho indicato il numero di cinque rappresentanti di queste grosse società sportive e delle federazioni sportive, puntualizzando anche in questo caso, onorevole Assessore, l'esclusione delle società professionistiche o semiprofessionistiche, per le stesse ragioni per le quali mi sono dilungato ieri sera, richiamando la sua attenzione, quando ho parlato della diminuzione del contributo dal 20 al 10 per cento; sono organizzazioni sportive che possono svolgere la loro attività indipendentemente da quello che si decide per lo sport dilettatistico e per lo sport promozionale.

Infine, ho chiesto l'inserimento, come per il caso precedente, di tutti i rappresentanti dei centri di promozione sportiva. La ragione la illustrerò quando mi dilungherò sull'articolo 14, allorquando illustreremo un altro emendamento.

Queste sono le ragioni più importanti, ecco, di quest'emendamento. Io non credo che ci si voglia disattendere quest'indicazione per spirito puramente politico, anziché tecnico, come in questo caso è richiesto dalla legge, senza tener conto della competenza, dell'esperienza, della capacità, di tutto quel bagaglio che i rappresentanti dei centri di promozione sportiva possono portare. I loro possono essere contributi di notevolissima importanza allorquando si svilupperà tutto il grosso piano che i Comuni, le Province e la Regione devono sviluppare per quanto attie-

ne alla problematica prospettata da questa legge. I rappresentanti dei centri di promozione sportiva, onorevole Giagu De Martini, lei lo sa quanto lo so io (forse meglio di me, perché avrà ascoltato i rappresentanti di questi centri nel comitato tecnico), hanno una conoscenza vastissima dei problemi, conoscenza sotto l'aspetto tecnico, perché il più delle volte sono ex sportivi che hanno militato da sportivi dilettanti, calcando i campi, le palestre per decine e decine di anni, quindi sono dei rappresentanti del puro sport. Una vasta esperienza per quanto riguarda tutta l'organizzazione dello sport, quindi essi la possono conoscere meglio degli altri, perché ci studiano, perché sviluppano attraverso convegni, attraverso dibattiti, attraverso la discussione con gli stessi protagonisti dello sport, tutta l'argomentazione in materia; quindi conoscono le carenze per quanto riguarda le attrezzature, per quanto riguarda gli impianti, possono individuare un certo tipo di attività che può essere magari accantonata a beneficio di un'altra, più utile in quel comune e in quel momento, in quel particolare anno, secondo quanto gli interessi sociali della comunità richiedono.

Ecco, i rappresentanti dei centri sportivi hanno una competenza, un'esperienza, una conoscenza, ma soprattutto — me lo consenta — una vocazione che ai politici manca nei problemi dello sport; hanno una particolare predisposizione perché hanno un animo veramente sportivo: io parlo di tutti i rappresentanti dei centri sportivi. Io so che loro devono rispondere con convegni annuali (non soltanto la mia organizzazione sportiva, ma tutti), secondo quanto previsto dal CONI e dagli statuti, devono rendere conto con relazioni della loro attività e del grado di conoscenza dei problemi dello sport di ogni località: provincia e regione.

Io ho terminato l'illustrazione di questi quattro problemi. Chiedo scusa se sono stato un po' lungo, ma sono di notevole importanza.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Lippi. Ne ha facoltà.

LIPPI (Democrazia Nazionale). Signor Presidente, sull'articolo 9 due osservazioni, la prima

delle quali attiene al secondo comma. Ho l'impressione che la dizione sia poco chiara, nell'ultimo capoverso dell'articolo a pagina 14, dove si dice: "Detta rappresentanza è obbligatoria", eccetera. Ritengo che gli estensori del testo si volessero riferire al punto quattro, dove si parla dei tre rappresentanti scelti dal Consiglio comunale sull'elenco di dieci persone designate, eccetera, onorevole Assessore ...

GIAGU DE MARTINI (D.C.), *Assessore alla pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport*. 3 e 4.

LIPPI (Democrazia Nazionale). Allora io credo che sarebbe molto più corretto dire: "La rappresentanza di cui al punto tre e quattro è obbligatoria", altrimenti potrebbe intendersi tutto ...

GIAGU DE MARTINI (D.C.), *Assessore alla pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport*. Sindaco e Assessore non sono rappresentanze.

LIPPI (Democrazia Nazionale). "Eletta dal Consiglio comunale e così composta: dal Sindaco, dall'Assessore comunale e da un rappresentante ...". Allora, o mettiamo dette rappresentanze o precisiamo meglio. Occorre insomma fare uno sforzo per rendere chiara la legge; io, per esempio, ero caduto in errore e ritenevo che fosse riferito soltanto ... (*Interruzione*).

Non posso formalizzare gli emendamenti, anche perché manca la firma del terzo; comunque, mi fa piacere che l'Assessore abbia accolto questo suggerimento.

Devo ora fare una seconda osservazione che ritengo, sul piano politico, più pertinente. L'articolo 1 dà il significato politico di questa legge, individua i fini che si propone, che sono di alto contenuto sociale, direi di alto contenuto politico e aggiungerei, perfino, di alto contenuto umano. Ora io credo che, se vogliamo essere coerenti allo spirito della legge, che mi pare eloquentemente affermato dall'articolo primo, non possiamo consentire che questa Commissione comunale non abbia la massima rappresentanza

democratica possibile ed allora, fermo restando che per i comuni ove vi sono maggioranze e minoranze, ove vi sia una maggioranza ed una minoranza per il sistema elettorale che vige (mi riferisco ai comuni con popolazione inferiore ai cinque mila abitanti), la prima parte dell'articolo 9 non fa una grinza, ci sta bene, fa salvi i principi democratici, per quanto attiene invece, alla seconda parte dell'articolo, la preoccupazione del legislatore si ferma soltanto ai comuni con popolazione superiore ai 25 mila abitanti. Io credo che già qui vi sia una sperequazione, una sperequazione che può essere giustificata sul piano operativo e sul piano tecnico, ma non lo è sul piano democratico. Infatti, nei comuni con popolazione superiore ai cinque mila abitanti, può darsi il caso che le rappresentanze politiche siano più di due e che quindi non ci sia più la maggioranza e la minoranza, ma vi siano maggioranze e minoranze nel senso classico del termine, che cioè vi siano più partiti che concorrono a formare la maggioranza di governo di quel Comune e vi siano più partiti che concorrono a formare le minoranze.

Allora io riterrei che sarebbe più corretto sul piano democratico, con questo riconoscendo la validità della legge e quindi la necessità che i Comuni diano una fisionomia più democratica a questa Commissione e direi persino più stabile, cioè se gli scopi che la legge si prefigge sono quelli che dice l'articolo 1 e che traspaiono da tutto il contesto della legge, mi pare chiaro che la Commissione allo sport cesserà di essere una Commissione straordinaria per diventare una Commissione permanente in ogni Amministrazione comunale con popolazione superiore a 5 mila abitanti. Allora suggerirei all'attenzione dell'Assessore e dei colleghi del Consiglio che la seconda parte della legge tenesse conto non solo dei Comuni con popolazione superiore a 5 mila abitanti, ma di tutti i Comuni nei quali si vota col sistema proporzionale, appunto perché con questo sistema si consente l'accesso al Comune di più di due rappresentanze politiche. Accettato questo principio, ritengo altrettanto giusto che si accetti il principio secondo cui in questa Commissione per lo sport — appunto per le funzioni, i ruoli che ad essa vengono affidati

e la funzione che questa legge vuole assolvere — sia consentita la rappresentanza di tutte le forze politiche presenti nell'Amministrazione comunale.

Ecco, queste osservazioni volevo fare, che riguardano — come dicevo prima — la seconda parte dell'articolo, cioè i Comuni ove — mi ripeto ancora e chiedo scusa per la ripetizione — il sistema elettorale consente la rappresentanza di diverse forze politiche in seno al Consiglio comunale.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore alla pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

GIAGU DE MARTINI (D.C.), *Assessore alla pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport*. Il parere della Giunta non è favorevole sugli emendamenti numero 8, 9 e 25. Nel testo della Commissione, come del resto nel testo della Giunta, sono state adottate le normali norme che vigono attualmente in tutte quante le Assemblee (sia assemblee comunali, sia provinciali, sia regionali). Tutte le norme regolanti le rappresentanze prevedono una rappresentanza della maggioranza ed una della minoranza; poi maggioranza e minoranza si assestano a seconda degli accordi politici. Comunque, non c'è dubbio che noi non possiamo cominciare a rinnovare proprio con una legge come quella dello sport, ma è consigliabile attenerci a tutta la tradizione nella quale maggioranza e minoranza sono rappresentate attraverso un certo sistema.

Per quanto riguarda la osservazione del collega della Democrazia Nazionale, io direi che ci si poteva fare un pensiero al momento dell'esame della legge in Commissione, non adesso, perché evidentemente la sua proposta stravolge tutto quanto l'articolo 9 e, fra l'altro, io continuo ad essere dell'avviso che occorra mantenere questo triplice tipo di rappresentanza: i Comuni sotto i 5 mila, sopra i 5 mila abitanti e oltre i 25 mila abitanti. A mio modo di vedere, sono tuttora della convinzione che occorra fare questa

differenza e che per i Comuni sopra i 5 mila abitanti basti questo tipo di rappresentanza, mentre sopra i 25 mila abitanti, cioè per le esigenze delle città, sostanzialmente, sia necessaria una rappresentanza molto più vasta.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 8. Chi lo approva alzi la mano

(Non è approvato).

Metto in votazione l'articolo 9. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 9. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto infine in votazione l'emendamento numero 25. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

FLORIS, *Segretario ff.*:

Art. 10

Al fine di favorire la partecipazione degli atleti alle manifestazioni e alle gare di livello nazionale ed internazionale, l'organizzazione di manifestazioni sportive di largo interesse popolare e la promozione dell'attività sportiva, l'Assessore regionale allo sport può concedere contributi a Società, Centri di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, Istituti scolastici, Centri universitari sportivi, Enti locali.

L'Assessore, sentito il Comitato di cui all'articolo 14, predispone altresì il calendario regionale delle principali manifestazioni.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

SPINA, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Murru - Anedda - Offeddu:

“Art. 10 — Nel 1° capoverso — 6^a riga, sostituire le parole “può concedere” con la parola “concede””. (26)

Emendamento sostitutivo parziale Murru - Anedda - Offeddu:

“Art. 10 — All'8^a riga, fine paragrafo, eliminare “Enti locali””. (27)

PRESIDENTE. Gli emendamenti possono essere illustrati. Onorevole Murru, ha facoltà di parlare.

MURRU (M.S.I.-Destra Nazionale). Molto brevemente, signor Assessore, per far rilevare anche qui una questione un po' tecnica, ma anche politica. Nella stesura dell'articolo 10, a un certo punto, è detto che l'Assessore regionale allo sport può concedere; quindi una definizione di facoltatività, ecco. L'Assessore può e non può concedere, potrebbe intendersi; se non ho capito male, a me è parso che ci sia stata una disattenzione nella stesura dell'articolo. Ecco, io ho fatto l'emendamento perché volevo essere più documentatamente preciso nella risposta.

Non dimenticherò mai le critiche che si sono sentite in tutti i comuni da parte di tutte le società quando sono stati assegnati i contributi regionali anche in sede di comitato tecnico, in altre occasioni. Io queste osservazioni le ho palesate all'Assessore, se ben ricordo, a proposito di questo spirito facoltativo — si potrebbero e non si potrebbero concedere determinati contributi per lo svolgimento di una certa attività sportiva a queste organizzazioni, società, centri di promozione e financo agli enti locali —. Nascono delle critiche enormi! L'attività sportiva, a mio modo di intendere, non ha né colori né distinzioni: allora l'Assessore “deve” concedere contributi, non “può”. Se c'è un'attività sportiva, svolta da società sportive, da organizzazioni sportive che svolgono quest'attività nell'interesse

dello sport, quell'attività, piaccia o non piaccia, se è sportiva deve essere finanziata, deve essere alimentata, dev'essere incentivata, deve essere aiutata nello spirito della promozione, dell'attività che quella società intende portare avanti.

Ecco, allora, che così si evitano tutte le critiche ed è nell'interesse anche politico dell'Assessore documentare con un emendamento.

Passiamo al secondo emendamento. Alla fine dell'ottava riga di questo primo capoverso dell'articolo 10, io ho ritenuto più utile nell'interesse generale e dell'Assessorato stesso, che siano esclusi gli enti locali: i Comuni non hanno già il finanziamento che si procurano attraverso i mutui con la costruzione degli impianti? Non hanno anch'essi un finanziamento, che deve essere finalizzato alle società che svolgono attività sportiva? Ma allora, dico, i Comuni di questi contributi che cosa ne fanno, se sono già finanziati per lo svolgimento delle manifestazioni sportive le società, i centri di promozione sportiva, le organizzazioni studentesche e così via (io mi riferisco soprattutto ai grossi centri tipo Cagliari fino ai 25 abitanti)?

Allora io dico che, se dobbiamo finanziare i Comuni per lo svolgimento di queste manifestazioni sportive, si verifica un doppiopione: finanziamo i comuni e finanziamo anche i centri di promozione, finanziamo anche le società sportive. Io ho valutato attentamente questo fatto perché ritenevo che ci fosse una distrazione nella stesura di questa legge, ecco; se invece ha un fine specifico, non saprei cosa dire, perché non sono riuscito ad intravederlo. L'Assessore me lo spiegherà ed io gli sarò grato della spiegazione che mi darà.

Però, ecco, l'attenzione su questi aspetti degli emendamenti io la ho voluta palesare in modo che, a sua volta, l'Assessore e i colleghi consiglieri tengano presenti queste osservazioni dedicandovi quindi particolare attenzione. Ho finito.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore alla pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

GIAGU DE MARTINI (D.C.), *Assessore alla pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport*. Ho la sensazione che il collega Murru si sia distratto leggendo l'articolo, altrimenti avrebbe notato che nell'ultimo capoverso si parla di un calendario regionale delle principali manifestazioni. Quindi io non posso mettere "deve" finanziare tutte le manifestazioni, perché evidentemente queste manifestazioni sono legate al calendario. Se non lo sono, non devo finanziarle; posso farlo se sono contenute nel calendario stabilito annualmente dall'Assessorato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 26. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 27. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'articolo 10. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

SPINA, *Segretario*:

Art. 11

Per garantire una numerosa ed assidua partecipazione alla pratica sportiva, la Regione potrà promuovere l'istituzione di corsi per la qualificazione di animatori sportivi in collaborazione con i Centri di promozione sportiva.

Le materie di insegnamento, i requisiti di partecipazione degli animatori sono stabiliti in apposito regolamento da emanarsi con decreto dell'Assessore regionale competente per lo sport, d'intesa con il CONI e sentito il Comitato di cui all'articolo 14.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

SPINA, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Mura - Muledda - Puddu:

"Art. 11 — "Il primo comma è sostituito dal seguente: "Per garantire una numerosa ed assidua partecipazione alla pratica sportiva, la Regione potrà promuovere l'istituzione di corsi per la qualificazione di animatori sportivi e di preparatori tecnici in collaborazione con i centri di promozione sportiva e le federazioni sportive".(17)

Emendamento aggiuntivo Mura - Muledda - Puddu Piero:

"Art. 11 — "Nel secondo comma dopo le parole "degli animatori" aggiungere le parole "e dei preparatori tecnici" ". (18)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrare gli emendamenti.

MURA (D.C.), *relatore*. Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Parere della Giunta sugli emendamenti.

GIAGU DE MARTINI (D.C.), *Assessore alla pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport*. La Giunta li accetta.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 17. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 11, come risulta dopo l'approvazione dell'emendamento.

Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-Destra Nazionale). Brevemente, onorevole Assessore, per richiamare l'attenzione sull'emendamento ormai approvato e

che verrà incorporato nell'articolo, diventando quindi legge (emendamento a proposito dei preparatori tecnici). Io sono perfettamente d'accordo con quest'aspetto della legge, giudicato da me positivo; abbiamo nel campo sportivo dei preparatori tecnici che si riferiscono alle diverse discipline sportive, ma che cosa intendiamo per preparatori tecnici? Basta una semplice segnalazione da parte delle società interessate — stiamo attenti — di calcio, pallacanestro, pallavolo, atletica, rugby, che sono ...

Vedi, Muledda, tu evidentemente non conosci questa materia ...

Sì, sì, sto parlando sull'articolo 11. (*Interruzioni*).

PRESIDENTE. Onorevole Muledda, queste cose, se consente, per il momento le disciplino io. Sta parlando sull'articolo 11, prego.

MURRU (M.S.I.-Destra Nazionale). Richiamo queste cose perché in sede di coordinamento se ne tenga conto. Si nota, il più delle volte, da parte delle federazioni interessate a questo problema, una gamma di osservazioni perché questi cosiddetti preparatori tecnici non sono abilitati; allora io suggerisco che, in sede di coordinamento, siano qualificati questi preparatori tecnici, cioè abilitati dalle rispettive federazioni, solo ed esclusivamente licenziati o diplomati dalle federazioni sportive dopo un attento corso ed un attento e severo esame. Gli altri non sono dei preparatori tecnici, sono semplicemente dei praticanti che, anziché far bene nello sport e per gli atleti, il più delle volte fanno male a titolo speculativo. Questo volevo dire, perché mi interessava. Aggiungetecelo questo, datemi retta!

MURA (D.C.), *relatore*. Ma c'è scritto: in collaborazione con i centri di promozione sportiva.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 11. Chi lo approva alzi la mano.

(*E. approvato*).

Metto in votazione l'emendamento numero

18. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 12.

SPINA, *Segretario*:

Art. 12

Per assicurare l'assistenza finanziaria alle iniziative di notevole rilevanza nell'ambito dell'attività sportiva isolana, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore dei Centri di promozione sportiva, delle organizzazioni scolastiche e delle società sportive, per lo svolgimento di manifestazioni ed attività in Sardegna.

I contributi sono concessi con decreto dell'Assessore regionale competente per lo sport sulla base delle domande presentate dagli organismi sopradetti, corredate dal programma o dal piano di attività annuale.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

SPINA, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Murru - Anedda:

"Art. 12 — Al primo comma sostituire "Centri di promozione sportiva" con "Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI con delibera del Consiglio nazionale n. 27 del 24 giugno 1976" ". (10)

PRESIDENTE. L'emendamento può essere illustrato. Onorevole Murru, ha facoltà di parlare.

MURRU (M.S.I.-Destra Nazionale). Ho già detto qualche cosa illustrando uno dei precedenti emendamenti da noi proposti. Adesso, siccome si tratta proprio di una definizione specifica in un preciso articolo di questo disegno di legge, io mi permetto ancora di richiamare l'atten-

zione dell'Assessore o dell'organo preposto al coordinamento della legge in sede di stesura definitiva, con l'inserimento degli emendamenti, sul fatto che il Consiglio nazionale del CONI (massimo organo decisorio) nella seduta del 24 giugno del 1977, oltre a definire e regolamentare — e lo vedremo — tante cose nell'interesse dello sport, ha definito i centri di promozione sportiva non "centri" ma "enti". E' diverso, anche giuridicamente, per cui — onde evitare quella interpretazione di cui parlavo prima, che potrebbero essere magari strumentalizzate e produrre un qualcosa che potrebbe inficiare in certi casi gli effetti che questa legge intende produrre — io ho chiesto che venga sostituita la definizione "centro" con "enti" di promozione sportiva, perché la definizione vera è questa.

Le dirò di più, Assessore. In questa occasione è stata data la definizione anche perché si è voluto annullare tutto quello che era incorporato nei centri di promozione sportiva; vi erano delle organizzazioni, delle associazioni che, pur non riconosciute dal CONI, in sede periferica fruivano di queste denominazioni facendosi passare come riconosciute dal CONI. Con la data del 24 giugno del 1977, attraverso una serie di accertamenti stabiliti e fatti dal CONI, sono state riconosciute come enti di promozione sportiva quelle organizzazioni che, in virtù della loro consistenza organizzativa, sportiva, agonistica a livello locale, nazionale, internazionale, erano degne di essere chiamate in tal modo.

Vi è poi anche un'altra considerazione da fare. Con la revisione che si attuerà da parte del CONI, fra un anno e mezzo (alla scadenza del biennio), qualche centro sportivo — attualmente — o ente di promozione sportiva decadrà e non avrà più la definizione di ente; caso mai di centro, in quanto è una definizione che si può dare quell'organizzazione senza che gliela riconosca il CONI. Vi saranno degli accertamenti, sono già in corso degli accertamenti anche in base alla credibilità che queste organizzazioni offrono in virtù della loro strutturazione su base democratica. Tutto l'apparato organizzativo si deve infatti basare esclusivamente su una costruzione dalla base verso l'alto, quindi salvando, tenendo conto di quello spirito democratico

con l'elezione dei rappresentanti dalla base al vertice, attraverso le società sportive e quindi non sotto l'aspetto nominale. Una cosa è il rapporto fiduciario, altra cosa è definirsi centro o organizzazione inserita nel CONI, organo del Governo che deve far salvi principi di selezione nello sport. Questo è il principio informatore della selezione anche dei dirigenti sportivi, oltre che degli atleti!

Ecco le ragioni per cui mi sono permesso di presentare quest'emendamento, che ritengo, onorevole Giagu De Martini, più che fondato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore alla pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

GIAGU DE MARTINI (D.C.), *Assessore alla pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport*. La Giunta non accoglie l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 10. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'articolo 12. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

SPINA, *Segretario*:

Art. 13

Al fine di consentire un adeguato completamento delle attività di tutela sanitaria nella Regione, l'Assessore allo sport concorre al potenziamento dei servizi di medicina dello sport mediante la concessione di contributi a favore dei Centri provinciali e degli ambulatori intercomunali per la medicina dello sport.

L'entità del contributo è determinata dall'Assessore regionale competente per lo sport, sentito il parere del Comitato di cui all'articolo 14, di intesa con l'Assessore regionale alla sanità, sulla base di un piano previsionale di attività annuale, presentato dagli organismi sopradde- ti entro il 30 novembre di ogni anno e vistato, per l'approvazione, dal Consiglio regionale della Federazione medico-sportiva italiana.

Il contributo deve essere prevalentemente diretto: alla specializzazione del personale sanitario sportivo; alla sensibilizzazione delle popolazioni ai problemi di tutela sanitaria delle attività sportive; al controllo sanitario periodico di coloro che svolgono attività sportiva o si avvia- no alla pratica dello sport, compresi i grup- pi sportivi scolastici; alle prestazioni ambula- toriali di terapia e riabilitazione degli atleti; all'acquisto delle attrezzature necessarie ad un adeguato espletamento delle attività di cui so- pra.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

SPINA, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Lippi - Frau:

“Art. 13 — Al 1° comma, alla fine della seconda riga, eliminare la virgola ed aggiungere le seguenti parole “e fino all'attuazione della ri- forma sanitaria””. (1)

PRESIDENTE. L'emendamento può essere illustrato. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lip- pi.

LIPPI (Democrazia Nazionale). Onorevole Presidente, mi pare che l'emendamento si illu- stri da sé. Noi siamo alla vigilia dell'attuazione della riforma sanitaria ed allora, nel momento in cui con questa legge ci introduciamo nella problematica della riforma, quando parliamo di attività di tutela sanitaria della Regione, credo che sia una questione di correttezza legislativa aggiungere “fino all'attuazione della riforma sanitaria”.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore alla pubblica istru- zione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

GIAGU DE MARTINI (D.C.), *Assessore al- la pubblica istruzione, beni culturali, informazio- ne, spettacolo e sport*. La Giunta accoglie l'e- mendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'arti- colo numero 13. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento numero 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

SPINA, *Segretario*:

Art. 14

E' costituito il Comitato tecnico regionale per lo sport composta da:

- 1) l'Assessore regionale competente per lo sport o un suo delegato che lo presiede;
- 2) un rappresentante per ogni Assessorato regionale competente in materia di sanità, pub- blica istruzione, enti locali e finanze o i loro de- legati;
- 3) il Direttore dell'Assessorato regionale competente in materia di sport o un suo delega- to;
- 4) il Sovrintendente scolastico regionale o un suo delegato;
- 5) il Delegato regionale del CONI;
- 6) un rappresentante del Consiglio regio- nale della Federazione medico-sportiva italia- na;
- 7) tre esperti in materia sportiva scelti fra i nominativi segnalati dagli organismi regionali delle Federazioni sportive nazionali e dei Centri di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;

8) un ingegnere esperto in materia di impianti sportivi.

In ogni caso deve essere integrato da sei Sindaci rappresentanti rispettivamente Comuni fino a 2.000 abitanti, da 2.000 a 10.000 abitanti ed oltre 10.000 abitanti quando debba discutersi sul piano generale e sui programmi operativi annuali di cui all'articolo 2 della presente legge.

Le rappresentanze di cui al precedente comma sono nominate dall'Assessore allo sport, su proposta della Commissione consiliare competente.

Funge da segretario un funzionario dell'Assessorato regionale competente in materia di sport.

Il Comitato tecnico regionale per lo sport ha il compito di:

a) proporre iniziative e presentare voti diretti a sviluppare le attività sportive nella Regione;

b) indicare le linee per la predisposizione del piano generale di interventi di cui all'articolo 2;

c) esprimere il parere sui programmi operativi annuali di intervento;

d) verificare periodicamente l'attuazione dei piani di cui sopra;

e) esprimere il parere in tutti gli altri casi previsti dalla presente legge.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto dell'Assessore regionale competente per lo sport e durano in carica quattro anni, ferma restando la possibilità di surrogare quelli che ne fanno parte per la carica rivestita pro-tempore.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati sei emendamenti. Se ne dia lettura.

SPINA, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Lippi - Frau:

"Art. 14 - "Al 1° comma dopo il punto 8, aggiungere: "9) un medico specialista indicato dagli ordini dei medici delle quattro province sarde" ". (2)

Emendamento sostitutivo parziale Murru - Anedda:

"Art. 14 - "Al primo comma sostituire il punto 7 con: " - Cinque esperti di Federazioni Sportive fra le più rappresentative nella Regione;

- tutti i rappresentanti degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI con delibera del Consiglio nazionale n. 27 del 24 giugno 1976" ". (11)

Emendamento sostitutivo parziale Mura - Muledda - Floris Mario - Puddu Piero:

"Art. 14 - "Al punto 7 del primo comma sostituire le parole "tre esperti" con le parole "cinque esperti" ". (12)

Emendamento aggiuntivo Muledda - Corrias - Fadda - Puddu Piero:

"Art. 14 - "Al primo comma aggiungere il seguente punto: "9) un rappresentante delle Province indicato dal Consiglio dell'Unione delle Province sarde" ". (16)

Emendamento sostitutivo parziale Murru - Offeddu - Anedda:

"Art. 14 - "Al 5° capoverso - punto c) sostituire le parole "esprimere il parere sui" con le parole "predisporre i programmi operativi annuali di intervento" ". (29)

Emendamento aggiuntivo Murru - Offeddu - Anedda:

"Art. 14 - "2° capoverso. Alla fine, 6° riga, dopo la parola "legge" indicare "I Sindaci rappresentanti i comuni di cui sopra devono essere nominati dall'A.N.C.I." ". (28)

PRESIDENTE. Gli emendamenti possono essere illustrati. Ha domandato di parlare l'onorevole Lippi. Ne ha facoltà.

LIPPI (Democrazia Nazionale). Soltanto

per dichiarare che ritiriamo l'emendamento. Da una più attenta lettura del testo e da una più attenta riflessione, abbiamo potuto rilevare che, in definitiva, la rappresentanza medica era già garantita al punto 6), ove è detto: rappresentanti del Consiglio regionale e della federazione medico-sportiva italiana.

Abbiamo ritenuto eccessiva una seconda rappresentanza press'a poco dello stesso genere, quindi ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Murru.

MURRU (M.S.I.-Destra Nazionale). L'articolo 14 di questa legge è uno degli articoli-chiave, dopo l'articolo 8 e l'articolo 9 ai quali ci siamo permessi di dedicare una certa attenzione ed uno studio particolare (ieri ed oggi abbiamo espresso le nostre preoccupazioni per la stesura della legge). Noi non vorremmo, onorevole Giagu De Martini, onorevole Consiglio, dopo le osservazioni che abbiamo fatte in sede di discussione generale, richiamando l'attenzione del Consiglio sul pericolo che sta correndo questa legge (perché, a nostro avviso, esaminando, studiando bene l'articolo 117 della Costituzione, la legge pecca di incostituzionalità), non vorremmo, dicevo, anche per le tante altre osservazioni che abbiamo fatto, che ci venisse rigettata o producesse effetti negativi, anziché positivi.

Brevissimamente io vorrei richiamare ancora una volta l'attenzione dell'Assessore su un fatto che è venuto, è balzato alla mia attenzione proprio stamattina, quando stavo scartafogliando la legge sulla riforma ospedaliera, o meglio sui provvedimenti per i benefici all'assistenza ospedaliera, legge che dovremo discutere oggi o domani. Io mi sono trovato un appunto dove è richiamata l'attenzione di tutto il Consiglio per il fatto che quella legge è stata respinta addirittura dalla locale sezione della Corte dei Conti, perché si dice che in quella legge non vi poteva essere una legiferazione in fatto di assistenza ospedaliera (convenzioni con le case di cura). La legge è tornata indietro! Noi, onorevole Giagu De Martini, potremmo correre questo rischio, anche per la legge sullo sport, perché

mentre per le Regioni a Statuto ordinario non esiste la sezione speciale della Corte dei Conti, qua in Sardegna, essendo una Regione a statuto speciale, potrebbe già essere censurata in sede regionale questa legge, per il fatto che, secondo me — mi consenta un richiamo che sto facendo nell'interesse generale —, non è costituzionale per il fatto che l'articolo 117 non attribuisce potere legislativo alla Regione in materia di sport.

Mi è venuto questo dubbio e allora, dopo aver esaminato attentamente l'articolo 8 e l'articolo 9, l'articolo 14 ci è parso di notevolissima importanza. Senza stare a ripetere tutte le osservazioni che ho fatto prima anche per la rappresentanza che viene nominata e non eletta, eccetera, io vorrei richiamare l'attenzione anche per il primo degli emendamenti che abbiamo presentato ... No, anzi, questo è l'ultimo degli emendamenti che abbiamo presentato.

Il primo si riferisce alla rappresentanza nel comitato tecnico, quindi il comitato regionale, massimo organo a carattere tecnico (si parla di comitato tecnico della Regione), al quale comitato è stato attribuito l'importantissimo compito di stabilire quali sono le linee, i programmi, i piani, la validità di un certo sviluppo sportivo e quindi di tutto il complesso di attività che nel mondo dello sport noi vediamo. Questo comitato tecnico ha validissimi rappresentanti nella stesura di questa legge, però mi pare che non sia controbilanciato da determinati elementi che, sotto l'aspetto tecnico delle capacità — mi ripeto —, dell'esperienza, della loro vocazione sportiva, non possono dare quel contributo. E mi riferisco a chi? E' detto qua — e precisamente al punto 7 — che devono essere compresi, nel comitato tecnico, tre esperti in materia sportiva scelti tra i nominativi segnalati dagli organismi regionali delle federazioni sportive nazionali e dai centri di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Io insisto: dal CONI secondo i deliberati del 26 giugno 1977, con la delibera 27, perché è molto importante, perché quella delibera cassa un pochino gli altri centri. Insisto io su questo, onorevole Giagu De Martini, e la prego di tenerlo presente per lo meno in sede di coordinamento. Come vediamo, sono rappresentati sindaci a

iosa rispetto alla rappresentanza tecnica e sportiva, veramente sportiva (qua si parla di tre persone).

Ecco allora le osservazioni che io intendo fare per quanto riguarda questo punto 7). Non ho capito bene se i tre rappresentanti delle federazioni e dei centri (li definisco così come li definisce la legge) di promozione sportiva siano tre nel complesso oppure siano tre più tre, cioè tre per le federazioni e tre per i centri di promozione sportiva regionale. Non l'ho capito bene o, non lo so, non è chiaro. Mi ci sono attardato un po' e non mi è parso molto chiaro, onorevole Giagu De Martini. Mi scusi se ci torno: qui dice: "Tre esperti in materia sportiva segnalati dagli organismi regionali delle federazioni e dei centri di promozione sportiva regionale". Non si capisce se sono tre più tre oppure se sono tre nel complesso. Quindi bisogna, prima di tutto, sciogliere questo nodo e chiarirlo meglio in legge.

In ogni caso, a nostro avviso, nel Comitato tecnico non può essere assente — lo ripeto — la competenza di questi esponenti delle federazioni e dei centri di promozione sportiva. Anche validissimi tecnici, che possono dare il loro contributo specifico (tipo il medico sportivo, il sovrintendente scolastico regionale o un suo delegato che, sotto l'aspetto amministrativo, sotto l'aspetto della politica sportiva che si vuole attuare in quella provincia o nella Regione, può certo dare un suo contributo), non credo che possano dare un apporto, un contributo di carattere sportivo nel senso così ampio come invece potrebbero darlo i rappresentanti delle federazioni e degli enti di promozione sportiva.

Vi sono poi altri. Benissimo che ci sia l'Assessore: è il massimo rappresentante, è il massimo garante perché quest'organo tecnico possa adempiere alla sua vera funzione. Circa gli altri componenti, ecco le due eccezioni che solleviamo e che sono riferite al punto 7) ed alla rappresentanza politica, cioè ai sindaci che sono rappresentati in questi comuni. Abbiamo detto che bisogna che essi siano nominato dall'ANCI. Perché nominati dall'ANCI? Perché è l'associazione che racchiude i rappresentanti di tutti i

Comuni: diversamente non si capisce bene da chi debbano essere rappresentati, eletti, nominati questi sindaci. Si deve fare la riunione dei sindaci secondo le fasce definite: 2 mila abitanti, 5 mila, da 25 mila in su? E allora, cosa si deve fare: ricorrere a tutta una serie di elezioni, una serie di designazioni? L'ANCI, che conosce tutte le esigenze anche in materia sportiva di questi comuni scaglionati per gruppi, può effettivamente nominarli, può predisporre in tempo utile la nomina o la designazione da parte dei comuni di determinati rappresentanti. E' bene pertanto che vengano nominato dall'ANCI, che è un organo responsabile, per un rapporto di fiducia che si deve instaurare tra i rappresentanti di questi comuni e l'organo tecnico della Regione.

Per quella problematica vastissima che si affaccia con questa legge, io ritengo che sia meglio farli designare ... (*Interruzione*).

Ma, onorevole Giagu De Martini, la mia attenzione, la mia preoccupazione è proprio sulla limitazione, ecco, di questi rappresentanti sportivi in questo comitato tecnico. Lei dirà che sono un po' prolisso e che a volte posso anche tediare, ma — mi creda — sono abituato così, vado alla ricerca, studio le cose. Io sono andato alla ricerca di una serie di leggi in materia di sport o di provvedimenti similari per essere meglio in tema. Ho trovato leggi in materia di sport varate da una miriade di Regioni in Italia: Valle d'Aosta, Toscana, Emilia (guarda caso, parlo della Toscana, parlo dell'Emilia: citerò i provvedimenti emanati da queste due regioni, per muovere le osservazioni a questa legge), Basilicata, eccetera, tante altre Regioni. Lei non deve stupirsi: non v'è una limitazione per quanto riguarda la rappresentanza dei centri di promozione sportiva e delle federazioni. Sono compresi tutti, per quello spirito informatore di cui parlavo prima, per il contributo che essi possono portare. Non v'è limitazione alcuna alla partecipazione dei rappresentanti di tutti i centri di promozione sportiva, fermi restando, naturalmente, quei requisiti fatti salvi con la delibera del CONI del 26 giugno 1977, numero 27.

Io vorrei allora pregarvi di dedicare un po' di attenzione a quest'emendamento, affinché nell'organo tecnico vengano compresi i rappre-

sentanti di tutti i centri sportivi riconosciuti dal CONI. Perché se dobbiamo rappresentarne tre in tutto, io mi domando e dico: chi rappresentiamo? Non possiamo escludere il rappresentante della Federazione nazionale gioco calcio: è possibile escluderlo? No! E' il massimo organo sportivo a carattere popolare che esista in Sardegna e dobbiamo includerlo. Poi vogliamo sceglierne un altro delle federazioni sportive? Possiamo scegliere — da lì non si scappa — o ciclismo o atletica leggera, che sono gli sports più popolari, più intensamente vissuti anche nei piccoli Comuni della nostra Isola. Ma vi sono tante altre organizzazioni, federazioni sportive di notevole importanza, perché potrei continuare fino ad elencare le 27 organizzazioni sportive: sono una più importante dell'altra, una più interessante dell'altra. Allora dovremo limitare la rappresentanza a due soli centri sportivi!

Io dico che intanto vorrei conoscere con quale criterio, stando alla scelta, alla selezione che questa legge prevede, si salvano quelli che sono i diritti non solo della competenza, ma anche della passione e di tutti quegli elementi ai quali ho fatto cenno prima, diritti di una certa minoranza anche in questo campo, visto che è tutto lottizzato. Io non ho mai fatto politica con lo sport, credo che me ne diano atto tutti i rappresentanti delle federazioni; in sede di discussione generale ho prospettato, caro collega Mura, determinati fatti sconci che si sono verificati da parte — non ci voglio tornare perché ho una documentazione qui che potrebbe essere oggetto anche di seri provvedimenti — da parte del rappresentante degli Enti locali della Regione nei confronti di un Sindaco; non ci voglio tornare perché non mi piace fomentare e cercare di alimentare zizzanie e dar voce a risentimenti. Io sono uno sportivo e faccio anche in questa sede gli interessi dello sport!

Dunque, dicevo, in quale modo, visto che si presenta tutto lottizzato ormai, anche nello sport, viene tutelata la rappresentanza di un'organizzazione sportiva come la nostra e di altre organizzazioni sportive, che non avranno la fortuna di essere immesse in quest'organismo tecnico, quindi saranno private delle possibilità di dare un loro contributo? Se mi consentite, ad

un certo momento determinate cose non dovrebbero succedere, proprio per salvare anche quello spirito democratico a cui si fa sempre riferimento. Se minoranze, cosiddetta opposizione, ammesso che ci sia (non abbiamo mai fatto opposizione: abbiamo sempre fatto delle osservazioni, come anche questo nostro contributo è un complesso di osservazioni perché abbiamo detto che non voteremo contro, ma ci asterremo dalla votazione su questo provvedimento di legge), non sono rappresentate, mi sapete dire in quale modo potremo dare noi questo apporto se verremo esclusi? Me lo potete spiegare?

Mi si potrà dire: "Beh, cerchi di darsi da fare!". Ma sappiamo benissimo che la cabala elettorale in queste circostanze ha un esito ben preciso, predisposto, designato dall'alto, designato quindi dal vertice di determinate organizzazioni sportive che sono legate alla politica (e io potrei documentare, onorevole Giagu De Martini, come sono legate), che fanno politica strumentalizzando lo sport. Ho documenti, qua, relativi a determinate organizzazioni sportive, che vengono finanziate dalla Regione e svolgono attività puramente politica, con convegni che nulla hanno a che fare con lo sport, perché quando si fanno convegni, quando si fanno manifestazioni sportive, si deve andare a fare dello sport, non si può andare a fare politica. Ecco un'altra cosa ben fatta da parte del CONI, che ci vieta qualsiasi emblema di carattere politico, riferito ai partiti politici durante le manifestazioni sportive; bene ha fatto, perché se noi inseriamo l'animosità politica nell'agonismo sportivo ecco che avremmo il conflitto. Io ho già ricordato la volta che abbiamo giocato, che abbiamo fatto delle gare con le organizzazioni di base, con la Stella Rossa, con i comunisti a Guspini: in quell'occasione i nostri atleti ciclisti sono saliti sul palco dell'Unità, sono stati premiati e non è successo nulla, perché abbiamo fatto dello sport. Però, se vogliamo politicizzare in questo modo, potremmo andare incontro a queste cose.

Assessore, io non voglio allungare questo mio discorso, ella ha capito certamente a che cosa si tende. Vorrei ricordarle solamente che, per esempio nella Regione Toscana, è detto nel

provvedimento in favore dello sport che sono compresi i rappresentanti degli enti di promozione sportiva e delle associazioni del tempo libero, quindi le lascio pensare tutto quello che ci hanno messo dentro, facendo riferimento a quell'organismo pletorico, però vi sono tutti i rappresentanti. In un altro disegno di legge è detto che, per esempio, pur non avendoli nominati, sono da inserire nel Comitato tecnico tutti quei rappresentanti dei centri di promozione sportiva che sono normalizzati, che sono inseriti nel CONI, o da esso discendono, facendo salva una situazione e l'altra. A che cosa vuole giungere questa mia osservazione, il nostro emendamento? A conservare prima di tutto quello spirito democratico che in questo organo tecnico v'è stato fino ad oggi, inserendoci quindi tutti i rappresentanti (come si dice nel nostro emendamento) degli enti di promozione sportiva; in secondo luogo, portare almeno ad un numero più consistente i rappresentanti delle organizzazioni sportive. Io mi sono limitato a citare soltanto cinque esperti delle federazioni sportive, pur sapendo in cuor mio che sono già pochi questi cinque, onorevole Giagu De Martini, perché il rappresentante della federazione del calcio ad un certo punto le può dare un contributo per quanto riguarda tutta la problematica relativa alla disciplina del calcio, ma non può parlare molto con competenza di nuoto o di sci, per esempio, o di atletica.

Sa, ogni disciplina sportiva è regolamentata in un modo tutto particolare: non solo sono diversi i regolamenti dell'attività, ma anche tutti quelli che sono gli organismi, gli Statuti, gli atti costitutivi sono fatti uno diverso dall'altro, perché diversa è la disciplina diversa è la competenza, quindi diverso è il contributo. Si potrebbe correre il rischio che, magari, cercando di sviluppare un piano per gli impianti nella provincia di Cagliari e in tutta la Sardegna, sentendo solo il parere del rappresentante della Federazione del calcio che deve esprimere anche il parere per quanto riguarda, che so io, le piscine, la costruzione delle piscine, si sbaglia enormemente, perché non è detto che debba esserci anche il rappresentante della federazione del nuoto, non è detto. Allora io ho suggerito, con quest'emenda-

mento, di portarli almeno a cinque, onorevole Assessore, cercando di portarmi appresso una serie di documenti che non sono contestabili in quanto sono di altre Regioni (e vi ho citato anche quali: la Toscana, l'Emilia, l'Abruzzo, la Campania e tante altre che sono comprese in questi documenti), che non hanno fatto discriminazioni, non hanno legiferato per quanto riguarda il Comitato Tecnico regionale in modo particolare, in senso restrittivo come invece è stato fatto con questo provvedimento di legge che noi andiamo discutendo.

Un'ultima cosa riguarda l'ultimo emendamento che abbiamo presentato, quello relativo al 5° capoverso al punto "C", dove diciamo di sostituire le parole "esprimere il parere sui programmi operativi annuali" con "disporre i programmi operativi". Perché? Hanno basato questo disegno di legge, gli estensori, sulla massima importanza, sul massimo compito da attribuire a quest'organo tecnico. Si fa riferimento all'articolo 14, al Comitato tecnico, che deve vedere, che deve visionare, al quale si accollano, quindi, determinate responsabilità. Però, ecco, pur con questa dizione, a un certo momento si dice: deve esprimere il parere. Solo esprimere un parere! E allora, io dico, a questo Comitato tecnico, onorevole Giagu De Martini, non è mai stata attribuita anche in passato, e così dovrà essere in futuro, possibilità di scelte politiche, la quale compete solo alla Giunta regionale, a lei, al suo Assessorato, al Consiglio regionale; ma se a questo Comitato tecnico, al quale si vogliono accollare determinate responsabilità, ecco, non gli si dà la possibilità perlomeno di predisporre tutto il piano operativo che riguarda le strutture sportive, gli impianti sportivi, l'attività extra-sportiva, insomma la programmazione, io dico, che funzione ha questo comitato tecnico se deve esprimere solo un parere? Sarebbe come dire: venite qui, questo è il programma che abbiamo preparato noi, date il vostro parere, sì o no, tanto non conta nulla!

Diversa considerazione merita quest'organismo, anche sotto l'aspetto morale, sotto l'aspetto qualificante puramente tecnico, perché è un organo con rappresentanti tecnici, quindi diretti rappresentanti, diretti conoscitori, diretti

esperti, coloro che più di ogni altro in campo tecnico, in campo sportivo possono esprimersi con una cognizione di causa che i politici non hanno. Senza offendere nessuno (ma è così perché non si può dedicare l'attenzione alle mille attività di questo mondo), è chiaro ed evidente che noi dobbiamo riconoscere a quest'organismo tecnico, a questi rappresentanti dello sport che svolgono per lo sport una funzione ben precisa, riconoscere e dare anche una qualificazione morale, oltre che spirituale. E che vengono a fare, a visionare e a dire se gli sta bene o non gli sta bene quello che è stato predisposto da un altro organismo, che è di carattere politico? Le decisioni, poi, se all'organo politico non andranno, spetteranno a noi del Consiglio regionale, alla Giunta, all'Assessorato; sotto l'aspetto politico, sarà lei, onorevole Giagu De Martini, in qualità di Assessore, a dover dire: mi va bene o non mi va bene, lo posso fare perché lo stanziamento c'è oppure non lo posso fare, non sta bene perché deve essere compreso in tutta una grossa problematica (vedi programmazione, vedi enti comprensoriali, vedi sviluppo industriale).

C'è da vedere, quindi, in sede politica, tutto questo accorgimento, se c'è la prospettiva di uno sviluppo e quindi anche dell'appagamento di determinate esigenze di carattere sportivo in quel settore oppure no, perché è inutile fare i campi sportivi e gli impianti ad Ottana, per esempio, parliamoci chiaramente, quando sappiamo benissimo che la sorte di Ottana è quella che è. Parliamoci con estrema sincerità, e allora non andiamo ad investire sotto l'aspetto politico determinate centinaia di milioni ... Ma non lo dico io, guardate, della sorte di Ottana, sono pareri che non esprimo io! E allora, dico io, sotto l'aspetto tecnico — ho finito, scusate se mi accaloro, ma è un argomento che mi tocca molto da vicino e che io sento molto ... —. No, onorevole Tronci, mi consenta, io queste osservazioni e questi richiami li sto facendo perché sono stanco! Da tre anni a questa parte ogni richiamo, ogni osservazione che facciamo, ogni osservazione che abbiamo fatto poi c'è stata ripresa, fatta addirittura in legge, da voi. Quando abbiamo parlato dei problemi di Carbonia, voi ridevate, poi li avete fatti vostri in questi ultimi pe-

riodi; quando abbiamo parlato dei problemi dell'acqua, ridevate, ed invece li avete fatti vostri, con determinati provvedimenti; ora sto parlando in questo modo per questo provvedimento di legge proprio perché onorevole Giagu De Martini — e ho finito — a un certo punto, a un certo momento, a questo organo tecnico che può legiferare, che può disporre quindi i piani con una certa competenza, ecco, non voglio gli si faccia il torto di escluderlo solo perché si vuole vedere sviluppato il problema sportivo soltanto sotto una visione puramente e strettamente politica.

Queste erano le ragioni per cui mi sono permesso di attardarmi, nell'illustrare questi nostri emendamenti, mi creda onorevole Assessore, nell'interesse dello sport sì, ma anche nell'interesse del Consiglio regionale, dove risiedono gli amministratori, gli amministratori a livello regionale della Sardegna e quindi anche nell'interesse della Giunta e dei rappresentanti politici della Sardegna.

PRESIDENTE. Gli emendamenti numero 12 e 16 vengono dati per illustrati. Poiché nessuno domanda di parlare, per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore alla pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

GIAGU DE MARTINI (D.C.), Assessore alla pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. La Giunta non accoglie l'emendamento numero 11, né quelli 28 e 29.

Accoglie invece l'emendamento numero 12, cioè portare da 3 a 5 esperti ...

MULEDDA (P.C.I.). L'emendamento numero 16 si intende ritirato.

MURRU (M.S.I.-Destra Nazionale). Lui ha parlato di 5 esperti; si riferisce a 3 nel complesso? Quindi da 3 a 5?

GIAGU DE MARTINI (D.C.), Assessore alla pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. Nel complesso, come detto nell'emendamento numero 12.

VII LEGISLATURA

CCXVII SEDUTA

13 LUGLIO 1977

PRESIDENTE. La Giunta accoglie l'emendamento numero 12; non accoglie il numero 11, il numero 29 e il numero 28. Sono ritirati gli emendamenti numero 2 e numero 16.

Metto in votazione l'emendamento numero 11, sostitutivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 12, sostitutivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 29, sostitutivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'articolo 14, come risulta dopo l'approvazione dell'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione, infine, l'emendamento numero 28, aggiuntivo. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

VIRDIS, Segretario:

Art. 15

Il primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 1 settembre 1967, n. 19, è modificato come segue:

"Al fine di facilitare la pratica dello sport, l'Amministrazione regionale predispone un piano per incrementare il numero e l'efficienza degli impianti sportivi in Sardegna".

Il secondo comma dell'articolo 2 della leg-

ge regionale 1 settembre 1967, n. 19, è modificato come segue:

"Per il finanziamento del piano sono autorizzati i seguenti stanziamenti:

- L. 100.000.000 per l'esercizio 1967;
- L. 500.000.000 rispettivamente per gli esercizi 1968, 1969, 1970 e 1971;
- L. 400.000.000 per l'esercizio 1972;
- L. 300.000.000 per l'esercizio 1973;
- L. 200.000.000 per l'esercizio 1974;
- L. 200.000.000 per l'esercizio 1975;
- L. 200.000.000 per l'esercizio 1976;
- L. 200.000.000 per l'esercizio 1977".

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

VIRDIS, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Puddu Piero - Melis Antonio - Mura:

"Art. 15 — "Nell'ultimo comma dopo 200.000.000 per l'esercizio 1974 sostituire:

"200 milioni per l'esercizio 1975"

"200 milioni per l'esercizio 1976"

"200 milioni per l'esercizio 1977"

con "600 milioni per l'esercizio 1977" ". (24)

PRESIDENTE. L'emendamento può essere illustrato da uno dei presentatori.

PUDDU PIERO (P.S.I.). Si illustra da sè.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giagu De Martini per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento.

GIAGU DE MARTINI (D.C.), *Assessore alla pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.* La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 24. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

VII LEGISLATURA

CCXVI SEDUTA

13 LUGLIO 1977

Metto in votazione l'articolo 15. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 16

Le norme di cui all'articolo 1 della legge regionale 7 gennaio 1975, sono estese alle opere già finanziate ai sensi della legge regionale 1 settembre 1967, n. 19.

L'intervento regionale complessivo deve intendersi riferito all'intero costo dell'opera e conseguentemente, per gli impianti ancora da appaltare, non trovano applicazione le disposizioni relative alle quote percentuali ed ai costi globali delle opere contenute negli articolo 6 e 7 della sopracitata legge regionale n. 19.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

VIRDIS, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Mura - Tronci - Puddu Piero - Muledda:

"Art. 16 - "Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente comma: "L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare i Comuni, con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, per la revisione prezzi delle opere finanziate con la L.R. 1 settembre 1967, n. 19, e già appaltate" ". (19)

PRESIDENTE. L'emendamento può essere illustrato da uno dei presentatori.

TRONCI (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giagu per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento.

GIAGU DE MARTINI (D.C.), *Assessore alla pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 16. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento numero 19. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 17

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977 sono istituiti i seguenti nuovi capitoli:

Nella apposita categoria n. 4 "Acquisto di beni e di servizi", che si istituisce:

Cap. 13800 - Spese per l'istituzione di corsi per la qualificazione di animatori sportivi

L. 79.000.000

Cap. 13806 - Contributi annui ai Comuni per favorire la più larga partecipazione alla pratica sportiva

L. 1.100.000.000

Cap. 13807 - Contributi ai Centri di promozione sportiva, alle Organizzazioni scolastiche ed alle Società sportive per lo svolgimento di manifestazioni ed attività

L. 200.000.000

Cap. 13808 - Contributi a Centri provinciali ed agli ambulatori intercomunali per il potenziamento dei servizi di medicina dello sport

L. 200.000.000

Cap. 13809 - Contributi ai Centri di pro-

VII LEGISLATURA

CCXVII SEDUTA

13 LUGLIO 1977

mozione sportiva, alle Organizzazioni scolastiche ed alle Società sportive per lo svolgimento di manifestazioni ed attività in Sardegna

L. 300.000.000

Cap. 16151 — Spese per l'ottenimento di mutui e per il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fidejussione per l'integrale e puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione di una rete di Centri sportivi articolati a carattere distrettuale (spesa obbligatoria)

L. 20.000.000

Cap. 16152 — Quote di interessi delle rate di ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione di una rete di Centri sportivi articolati a carattere distrettuale (spesa obbligatoria)

p.m.

Cap. 23807 — Consorzio nel pagamento degli interessi per i mutui contratti dai Comuni, Consorzi di Comuni, Comunità montane, con gli istituti di credito, per la costruzione, l'ampliamento, l'ammodernamento ed il completamento di impianti sportivi comunali ed intercomunal, comprese le relative attrezzature

p.m.

Cap. 23811 — Fondo per la concessione di garanzie sussidiarie per i mutui contratti dai Comuni, Consorzi di Comuni, Comunità montane con gli istituti di credito per la costruzione, l'ampliamento, l'ammodernamento ed il completamento di impianti sportivi comunali ed intercomunal, comprese le relative attrezzature

p.m.

Cap. 38116 — Quote di capitali delle rate di ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione di una rete di Centri sportivi articolati a carattere distrettuale (spesa obbligatoria)

p.m.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il 1977 i seguenti capitoli sono così incrementati:

Cap. 11138 — Medaglie fisse di presenza; indennità di trasferta, rimborsi di spese di viaggio e indennità per uso di auto proprie o di mezzi gratuiti ai componenti e ai segretari di commissioni, comitati e altri consessi, istituiti dagli organi dell'Amministrazione regionale, nonché ai componenti e ai segretari del Comitato tecnico regionale costituito presso gli uffici della Cassa per il credito alle Imprese Artigiane (artt. 7 e 17 *bis* L.R. 11 giugno 1974, n. 15 e L.R. 23 dicembre 1975, n. 68)

L. 1.000.000

Cap. 23806 — Contributi ai Comuni e Consorzi di Comuni per l'acquisto delle aree occorrenti per la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento degli impianti sportivi e per la copertura degli oneri derivanti ai Comuni dall'utilizzazione della legislazione statale operante negli stessi settori e per gli stessi scopi, nonché per l'acquisto e il miglioramento di attrezzature ginnico-sportive (artt. 6 e 10, L.R. 1 settembre 1967, n. 19 e L.R. 2 dicembre 1971, n. 30)

L. 600.000.000

Le spese per l'attuazione della presente legge, valutate per il 1977 in complessive L. 2.500.000.000, fanno carico ai capitoli 13800, 13806, 13807, 13808, 13809, 16151, 16152, 23807, 23811, 38116, di nuova istituzione, e ai capitoli 11138 e 23806 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il 1977, a favore dei quali sono stornate rispettivamente L. 500.000.000 dal cap. 17904 (lettera I dell'elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione) e L. 2.000.000.000 dal cap. 27901 (lettera A dell'elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione) dello stesso stato di previsione.

Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge valutate in L. 2.289.000.000 per ciascuno degli esercizi successivi al 1977 si fa fronte con una quota del maggior gettito dell'imposta di fabbricazione derivante dal suo naturale incremento.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

VIRDIS, *Segretario*:

*Emendamento modificativo Tronci - Puddu
Piero - Muledda:*

“Art. 17 — “Dopo il capitolo 13809 aggiungere:

Capitolo 13810 — Contributi ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti per la revisione prezzi delle opere finanziate con la legge regionale 1° settembre 1967, n. 19, e già appaltate

L. 100.000.000

Le somme dei seguenti capitoli sono così modificate:

Cap. 13807	180.000.000
Cap. 13809	270.000.000
Cap. 13800	29.000.000”. (20)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori può illustrare l'emendamento.

TRONCI (D.C.). Si illustra da sé.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RAGGIO

MURRU (M.S.I.-Destra Nazionale). Per un chiarimento, onorevole Giagu De Martini, sull'articolo 17. Nella stesura del capitolo 13807 si dice: contributi ai centri di promozione sportiva, alle organizzazioni scolastiche e alle società sportive per lo svolgimento di manifestazioni ed attività; poi, al capitolo 13809, si dice ugualmente: contributi ai centri di promozione sportiva, alle organizzazioni scolastiche ed alle società sportive per lo svolgimento di manifestazioni ed attività in Sardegna. A me sembra che sia un doppione, cioè che siano due capitoli pressoché identici. Se poi teniamo conto che la legge finanzia attraverso i comuni le società sportive per l'attività che svolgono in loco, finanzia attraverso i mutui che possono essere contratti con il credito sportivo italiano per le opere e le attrezzature, mi pare che ci sia, non lo so, una discordan-

za; forse si intrecciano a vicenda, questi capitoli, perché la finalità mi pare che sia la stessa.

E allora, per spiegare a me stesso, onorevole Assessore, io voglio chiedere: posto che le Società finanziate attraverso i Comuni devono svolgere manifestazioni sportive, che cosa si intende per manifestazioni sportive? Devono svolgere attività sportiva? Che cosa si intende per attività sportiva: a carattere nazionale? Lo abbiamo già approvato, quell'articolo! Addirittura si concedono contributi, ed è giusto che sia così, perché non tutte le società, non tutti gli atleti che si mettono in evidenza possono farsi valere come meritano. Questo è un discorso che io non ho voluto fare, perché è ovvio che gli atleti sardi molte volte sono sacrificati per l'impossibilità finanziaria di determinate società; non di tutte le società, perché un conto è parlare di una società che alla fine dell'anno ricava due o tre miliardi dalla “vendita” degli atleti, speculando quindi anche su determinati contributi che vengono dalla Regione, che vengono dallo Stato, dal CONI e da altre organizzazioni, e questi 2 o 3 miliardi non rientrano neppure parzialmente, ecco, nel ciclo dell'interesse pubblico, dell'opinione pubblica e quindi della società sarda, non realizzando la funzione dello sport sociale. Altra cosa è invece tener conto di atleti che si mettono in evidenza e che non possono far valere le loro qualità perché non possono gareggiare in continente o addirittura all'estero.

Siamo perfettamente d'accordo! Però qui mi pare che queste manifestazioni siano finanziate due o tre volte!

E allora desidero (non ho presentato emendamenti, come vede non ho voluto fare dell'ostruzionismo) un chiarimento ben preciso, onorevole Assessore, nel senso che sarebbe bene precisare che non deve essere facoltativa quest'attribuzione all'atleta, alla società, al centro di promozione che svolge una funzione di carattere sociale, un'attività meritoria a carattere promozionale nel più vasto senso della parola.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore alla pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

GIAGU DE MARTINI (D.C.), *Assessore alla pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport*. La spiegazione è questa. L'articolo 10 dice: "al fine di favorire la partecipazione degli atleti alle manifestazioni e alle gare a livello nazionale e internazionale"; l'articolo 12 dice: "per assicurare l'assistenza finanziaria alle iniziative di notevole rilevanza nell'ambito dell'attività sportiva isolana". Si tratta di quelle manifestazioni anche di livello nazionale e internazionale che si svolgono in Sardegna, mentre l'altro articolo riguarda le attività sportive che si svolgono fuori della Sardegna, per atleti sardi in Continente e fuori dall'Italia. Mi pare che sia abbastanza semplice; ne avevamo discusso a lungo anche in Commissione ed eravamo arrivati a queste conclusioni.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 20. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 17, come risulta dopo modificato dall'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17 bis.

SPINA, *Segretario*:

Art. 17 bis

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977 è soppresso il cap. 13803.

Con decreto del Presidente della Giunta, su proposta dell'Assessore al bilancio, le disponibilità eventualmente esistenti sul conto di competenza del soppresso cap. 13803 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il 1977 sono trasferite al cap. 23806 dello stesso stato di previsione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di

parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 18

(Norma transitoria)

I termini di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 e al secondo comma dell'articolo 13 si intendono riferiti all'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 19

Le leggi regionali 19 luglio 1968, n. 35 e 29 maggio 1972, n. 17, sono abrogate.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 20

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore

nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-Destra Nazionale). Siamo ormai alla conclusione di questo disegno di legge. Noi dichiariamo di astenerci dalla votazione ed è una manifestazione politica che si basa su presupposti che abbiamo abbastanza illustrato nel corso della discussione generale e dell'illustrazione dei nostri emendamenti che, però, ecco, non può prescindere — ci è caro sottolinearlo — dalle osservazioni che già abbiamo fatto Prima: in noi è il dubbio sulla validità costituzionale di questo provvedimento; seconda: bisognerà fare particolare attenzione allorquando si svilupperanno determinati argomenti, si programmeranno determinate attività, perché non si debbono deludere le popolazioni sarde e il mondo sportivo, che sono stati abbastanza delusi in questi trent'anni, ed in modo particolare in Sardegna, da una miriade di promesse che poi puntualmente si sono riscontrate nel nulla.

Vogliamo analizzarle? Basterebbe che prendessi la documentazione, le illustrazioni, i convegni, le conferenze degli Assessori comunali di Cagliari e delle città più importanti; per non parlare dell'ultima delusione, quella grande attrezzatura sportiva che si è realizzata a Sassari di cui abbiamo parlato ieri. Ecco, stiamo attenti a non deludere il mondo sportivo isolano, che aspetta non più promesse ma realizzazioni e quindi fatti concreti. Io vi avverto, a questo punto, che questo progetto di legge deve comportare una spendita di danaro, una massa di danaro tale che difficilmente il credito sportivo italiano potrà mettere a disposizione in un momento particolare come questo; sappiamo tutti l'Italia è più vicina alla bancarotta che ad una credibilità per quanto riguarda la sua solubilità in fatto finanziario, in fatto economico, quindi difficilmente potrebbe affrontare un'ingente spesa e mettere a disposizione quest'enorme massa di danaro.

Altra cosa che noi vogliamo mettere in evidenza per quanto riguarda questo provvedimento è che il Comitato tecnico deve sviluppare

una certa attività: mi auguro che questo disegno di legge non diventi un ennesimo strumento per la politicizzazione anche nel settore sportivo di tutta l'attività sportiva e quindi anche degli atleti, perché lo sport deve essere al di fuori dalla politica, che il più delle volte è frutto di compromessi, è frutto di un certo tipo di attività che mal si concilia con l'animo puro dello sportivo.

Un'ultima osservazione — ed ho veramente concluso — è che, onorevole Assessore, cari colleghi, con questo provvedimento di legge si dia veramente inizio, almeno nelle giovani generazioni (cioè dalle scuole elementari), al famoso quadrinomio che lo sport deve essere: educazione, selezione, agonismo e ricreazione. In questo senso si può parlare di sport servizio sociale, diversamento noi lo sport servizio sociale lo dovremmo concepire solo ed esclusivamente come strumento politico a disposizione di una soluzione politica che con lo sport ha poco, o a volte nulla, a che fare.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 20. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sul testo unificato delle proposte di legge numero 5 e 50 e del disegno di legge numero 164.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	57
votanti	52
maggioranza	27
favorevoli	52
astenuti	5

(Il Consiglio approva).

VII LEGISLATURA

CCXVII SEDUTA

13 LUGLIO 1977

(Hanno preso parte alla votazione: Are - Asara - Baghino - Berlinguer - Biggio - Cardia - Careddu - Carrus - Corona - Corrias - Dessanay - Erdas - Fadda - Farigu - Floris Mario - Floris Severino - Giagu De Martini - Gianoglio - Granese - Isola - Isoni - Lippi - Loffredo - Loretto - Macis - Mancosu - Marini - Marraccini - Marras - Masia - Medde - Mela - Melis Antonio - Melis Egidia - Monni Pietro - Muledda - Mura - Muravera - Nuvoli - Orrù - Piredda - Puddu Piero - Puggioni - Rojch - Saba - Serra - Sini - Spina - Tronci - Usai - Viridis - Zurru.

Si sono astenuti: Presidente Raggio - Chessa - Anedda - Murru - Offeddu).

Votazione a scrutinio segreto per la sostituzione del rappresentante della Regione nel Comitato dei rappresentanti delle Regioni meridionali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la votazione a scrutinio segreto per la sostituzione di un rappresentante della Regione nel Comitato dei rappresentanti delle Regioni meridionali. La votazione deve indicare tale rappresentante in sostituzione del collega onorevole Sechi, dimissionario; si vota per un solo nominativo.

Si proceda alla votazione.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della

votazione:

presenti	57
votanti	25
astenuti	32

Hanno ottenuto voti: Macis Francesco 25.

Proclamo eletto l'onorevole Macis Francesco.

(Hanno preso parte alla votazione: Berlinguer - Biggio - Cardia - Careddu - Corrias - Erdas - Fadda - Granese - Loffredo - Macis - Mancosu - Marini - Marras - Melis Egidia - Muledda - Muravera - Orrù - Pigliaru - Puddu Piero - Puggioni - Schintu - Sechi - Sini - Usai - Viridis.

Si sono astenuti: Presidente Raggio - Anedda - Asara - Are - Baghino - Carrus - Chessa - Corona - Floris Mario - Giagu De Martini - Gianoglio - Isola - Isoni - Lippi - Loretto - Marraccini - Masia - Mela - Melis Antonio - Monni Pietro - Mura - Murru - Nuvoli - Offeddu - Piredda - Rojch - Saba - Serra - Spina - Tedesco - Tronci - Zurru).

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio proseguiranno nel pomeriggio alle ore 18 e 30.

La seduta è tolta alle ore 12 e 45.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Irene Zurrida

VII LEGISLATURA

CCXVII SEDUTA

13 LUGLIO 1977

(Hanno preso parte alla votazione: Are - Asara - Baghino - Berlinguer - Biggio - Cardia - Careddu - Carrus - Corona - Corrias - Dessanay - Erdas - Fadda - Farigu - Floris Mario - Floris Severino - Giagu De Martini - Gianoglio - Granese - Isola - Isoni - Lippi - Loffredo - Loretto - Macis - Mancosu - Marini - Marraccini - Marras - Masia - Medde - Mela - Melis Antonio - Melis Egidia - Monni Pietro - Muledda - Mura - Muravera - Nuvoli - Orrù - Piredda - Puddu Piero - Puggioni - Rojch - Saba - Serra - Sini - Spina - Tronci - Usai - Viridis - Zurru.

Si sono astenuti: Presidente Raggio - Chessa - Anedda - Murru - Offeddu).

Votazione a scrutinio segreto per la sostituzione del rappresentante della Regione nel Comitato dei rappresentanti delle Regioni meridionali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la votazione a scrutinio segreto per la sostituzione di un rappresentante della Regione nel Comitato dei rappresentanti delle Regioni meridionali. La votazione deve indicare tale rappresentante in sostituzione del collega onorevole Sechi, dimissionario; si vota per un solo nominativo.

Si proceda alla votazione.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della

votazione:

presenti	57
votanti	25
astenuti	32

Hanno ottenuto voti: Macis Francesco 25.

Proclamo eletto l'onorevole Macis Francesco.

(Hanno preso parte alla votazione: Berlinguer - Biggio - Cardia - Careddu - Corrias - Erdas - Fadda - Granese - Loffredo - Macis - Mancosu - Marini - Marras - Melis Egidia - Muledda - Muravera - Orrù - Pigliaru - Puddu Piero - Puggioni - Schintu - Sechi - Sini - Usai - Viridis.

Si sono astenuti: Presidente Raggio - Anedda - Asara - Are - Baghino - Carrus - Chessa - Corona - Floris Mario - Giagu De Martini - Gianoglio - Isola - Isoni - Lippi - Loretto - Marraccini - Masia - Mela - Melis Antonio - Monni Pietro - Mura - Murru - Nuvoli - Offeddu - Piredda - Rojch - Saba - Serra - Spina - Tedesco - Tronci - Zurru).

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio proseguiranno nel pomeriggio alle ore 18 e 30.

La seduta è tolta alle ore 12 e 45.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Irene Zurrida
